COMUNE DI MARCETELLI

Provincia di Rieti

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 19/11/2026

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE NEI GIORNI 21 E 22 NOVEMBRE 2026 DI ALCUNE STRADE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE SPORTIVA E RICREATIVA DI SOFTAIR.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Nei giorni 21 e 22 novembre 2026 si svolgerà sul territorio comunale un evento di softair, come da richiesta inviata dall'ASD Delta Ghost, acquisita al prot. n. 1981 del 17/11/2026;
- Con autorizzazione del Sindaco, prot. n. 1983 del 18/11/2026, è stato autorizzato lo svolgimento della predetta manifestazione;
- Nell'ambito della suddetta autorizzazione è stata raccomandata l'osservanza scrupolosa del Piano di Sicurezza predisposto per la manifestazione;
- Per consentire il regolare e sicuro svolgimento dell'evento si rende necessario procedere alla temporanea interdizione della circolazione veicolare e pedonale nelle strade e nelle piazze interessate dalla manifestazione;

CONSIDERATO CHE:

- Lo svolgimento della manifestazione comporta l'utilizzo temporaneo di alcune aree e tratti di viabilità pubblica;
- Risulta necessario garantire la sicurezza dei partecipanti, degli organizzatori e della cittadinanza, evitando qualsiasi interferenza tra le attività connesse all'evento e la normale circolazione veicolare e pedonale;
- La chiusura temporanea delle strade e delle piazze interessate, sia al traffico veicolare sia al transito pedonale, costituisce misura necessaria per prevenire situazioni di pericolo e garantire adeguate condizioni di sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione;

RITENUTO pertanto opportuno adottare un provvedimento di disciplina temporanea della circolazione, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e consentire lo svolgimento dell'evento in condizioni di sicurezza;

VISTI:

- Gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

- Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- Le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e circolazione stradale;

ORDINA

L'istituzione del divieto temporaneo di circolazione veicolare e pedonale, con conseguente interdizione al transito e all'accesso, nelle seguenti strade e piazze del territorio comunale:

- Via Colle;
- Piazza Don Italo Stazi;
- Via Roma;
- Via Municipio;
- Via Capocroce;
- Via Caserino;
- Circonvallazione;
- Piazza della Porta;
- Via degli Orti;
- Via dei Gelsomini;
- Località Parcheggio;
- Via Arolisci.

La chiusura delle suddette strade e piazze sarà vigente nei seguenti giorni e orari:

- **Sabato 21 novembre 2026 dalle ore 20:00 alle ore 23:59;**
- **Domenica 22 novembre 2026 dalle ore 08:00 alle ore 12:00.**

Durante i periodi sopra indicati è vietato il transito e l'accesso alle aree interdette sia ai veicoli sia ai pedoni, fatta eccezione per:

- Veicoli delle Forze dell'Ordine;
- Mezzi di soccorso e di emergenza;
- Personale di servizio e addetti alla sicurezza della manifestazione, nei limiti delle rispettive competenze e secondo quanto previsto dal Piano di sicurezza;
- Eventuali altri soggetti espressamente autorizzati dagli organi competenti.

L'organizzazione della manifestazione dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione sindacale prot. n. 1983 del 18/11/2026 e osservare integralmente il Piano di Sicurezza predisposto per l'evento, adottando tutte le misure ivi previste a tutela dell'incolumità dei partecipanti e della cittadinanza.

L'organizzazione dovrà inoltre:

- Predisporre idonee transennature, barriere e delimitazioni delle aree interessate, in modo da impedire l'accesso ai veicoli e ai pedoni non autorizzati;
- Garantire in ogni momento il transito e l'accessibilità ai mezzi di soccorso e di emergenza;
- Assicurare il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dal Piano di sicurezza della manifestazione;
- Adottare ogni ulteriore accorgimento necessario a impedire l'accesso accidentale di persone estranee alle aree di svolgimento dell'evento;
- Provvedere, al termine della manifestazione, alla rimozione della segnaletica temporanea e delle delimitazioni, nonché al ripristino delle ordinarie condizioni di viabilità, previa verifica delle condizioni di sicurezza.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale dell'ente;

La trasmissione della stessa alla Prefettura di Rieti, alla Questura di Rieti, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando dei Carabinieri di Petrella Salto;

Che le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE

Che i trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

IL SINDACO
Dott. Armando Cipolloni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di MARCETELLI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato digitalmente